



REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le seguenti materie:

- ❖ Strutture Anteas;
- ❖ Modalità di adesione dei soci collettivi e dei soci individuali e adempimenti connessi;
- ❖ Adesione ad Anteas di altre associazioni;
- ❖ Procedure per il rifiuto, la revoca e la radiazione delle adesioni dei soci collettivi e dei soci individuali;
- ❖ Modalità e principi di funzionamento degli organismi territoriali;
- ❖ Utilizzo del logo e della denominazione dell'Associazione;
- ❖ Eleggibilità alle cariche sociali e modalità di presentazione delle candidature;
- ❖ Norme per lo svolgimento dei Congressi;
- ❖ Norme per l'attribuzione del numero dei voti ai delegati e il conferimento delle deleghe;
- ❖ Assicurazioni.

Art. 1 STRUTTURE ANTEAS

- a) L'Anteas, associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, si articola in associazioni autonome regionali, provinciali e locali, che aderiscono secondo quanto espressamente previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento;
- b) L'Anteas è organizzata in associazioni regionali e provinciali.

Art. 2 ADESIONE ALL'ANTEAS: AFFILIAZIONE E ADESIONE

- a) Possono aderire all'Anteas, diventandone soci, organizzazioni e persone fisiche che si riconoscono e accettano le regole dello Statuto nazionale e dello Statuto delle strutture territoriali a cui aderiscono;
- b) L'Anteas è composta da soci collettivi e soci individuali*. Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione condividendone le attività e i progetti, e contribuendo a realizzare gli scopi che essa si prefigge;
- c) I soci collettivi* individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto, aderiscono all'Anteas tramite le sue strutture territoriali, con un rapporto definito di "affiliazione" che

li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto della struttura territoriale a cui aderiscono, dei regolamenti dell'associazione e delle deliberazioni dei suoi organismi;

- d) La richiesta di affiliazione può essere presentata in qualunque momento
- e) Le richieste di affiliazione vengono accolte o respinte dalla struttura a cui la domanda è rivolta e decorrono dalla data della delibera di accettazione;
- f) La quota di affiliazione viene fissata dal Direttivo nazionale e deve essere corrisposta dalla struttura regionale. A livello regionale e provinciale si possono stabilire quote aggiuntive per far fronte ai costi di funzionamento;
- g) Il socio collettivo deve corrispondere una quota pari a 100 € (cento euro) che sarà suddivisa con i livelli inferiori sulla base delle decisioni annualmente assunte dal Direttivo nazionale;
- h) Il socio collettivo* che, entro la data stabilita dal Direttivo nazionale, non avrà corrisposto quanto dovuto, sarà sospeso dall'elettorato attivo;
- i) I soci individuali* aderiscono all'Anteas tramite i soci collettivi con un rapporto definito di "tesseramento" che li vincola al rispetto dello Statuto nazionale, dello Statuto dell'associazione territoriale e di quello dell'Organizzazione a cui aderiscono, dei regolamenti e delle deliberazioni dei suoi organi;
- j) Il socio collettivo può rilasciare le tessere Anteas ai propri soci solo dopo che la sua domanda di affiliazione è stata approvata dalla struttura di competenza. La tessera ha validità dal momento in cui viene rilasciata fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

Art. 3 AFFILIAZIONE: PROCEDURE DA OSSERVARE DA PARTE DEI SOCI COLLETTIVI*

- a) Le Organizzazioni di Volontariato che intendono aderire all'Anteas devono presentare richiesta di affiliazione ai coordinamenti competenti per territorio intendendosi come tali, quelli costituiti a livello provinciale, in assenza di questi, a livello regionale e, in assenza di questi, a livello nazionale;
- b) L'affiliazione, una volta concessa, è valida a tempo indeterminato salvo che non venga meno la corresponsione della quota annuale di affiliazione per due anni consecutivi;
- c) La domanda di affiliazione e la relativa delibera di accettazione devono essere inviate all'Anteas nazionale;
- d) Alla domanda della prima affiliazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - Copia dello statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e pari opportunità, essere in regola con le norme di legge in vigore a livello nazionale e

regionale ed essere conforme alle indicazioni regionali per l'iscrizione nei relativi registri. Esso dovrà essere altresì in armonia con lo Statuto nazionale e con quello del coordinamento territoriale a cui aderisce;

- Codice fiscale dell'Associazione;
 - Copia dell'iscrizione nel registro regionale;
 - Copia del verbale dell'elezione del legale rappresentante e del direttivo
 - Copia fronte/retro del documento d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante.
- e) Ogni variazione dello Statuto e della composizione degli organi direttivi dovrà essere tempestivamente comunicata alla Struttura territoriale a cui aderisce;
- f) La domanda di affiliazione dovrà essere accompagnata dalla quota di affiliazione determinata come detto al punto g), art. 2:
- g) Il costo delle tessere sarà autonomamente fissato dall'organizzazione tenendo conto di quanto deciso dai coordinamenti territoriali, regionali e nazionale dell'Anteas.

Art. 4 AFFILIAZIONI: PROCEDURE DA OSSERVARE DA PARTE DEI COORDINAMENTI REGIONALI E

PROVINCIALI

- a) I coordinamenti provinciali e regionali competenti per territorio, ricevuta la richiesta di affiliazione di una organizzazione sull'apposito modulo compilato in ogni sua parte, delibera sul suo accoglimento ai sensi di quanto previsto dallo Statuto vigente;
- b) Qualora la richiesta di affiliazione non contenga tutti i requisiti richiesti, può essere accolta ad insindacabile giudizio dell'organismo esaminante;
- c) Le delibere di affiliazione e le relative domande dovranno essere inviate al livello superiore: dai coordinamenti provinciali a quelli regionali, dai coordinamenti regionali a quello nazionale;
- d) I soci individuali che intendono aderire liberamente e volontariamente all'Anteas, devono presentare domanda scritta all'organizzazione cui intendono aderire;
- e) Tale domanda li impegna al rispetto dello statuto dell'organizzazione a cui aderiscono , a tutti i livelli;
- f) Le modalità di presentazione della domanda di adesione sono autonomamente fissate da ciascuna organizzazione,

- g) L'organizzazione competente, ricevuta la richiesta di adesione, decide sul suo accoglimento, ai sensi di quanto previsto dal vigente statuto;
- h) Qualora la richiesta sia accolta, l'organizzazione rilascia, previo pagamenti della quota di adesione, la tessera Anteas.

Art. 5 TESSERAMENTO: PROCEDURE DA OSSERVARE DA PARTE DEI COORDINAMENTI

PROVINCIALI COMPETENTI

- a) I coordinamenti provinciali, ricevuta la richiesta di acquisto tessere da parte di un'organizzazione affiliata, possono procedere al loro rilascio direttamente, previa acquisizione delle richieste da parte delle varie organizzazioni aderenti;
- b) Le stesse organizzazioni aderenti possono, previa autorizzazione del coordinamento territoriale competente, stampare in proprio le tessere inserendo il logo dell'Anteas e la scritta "organizzazione aderente all'Anteas". La stampa della tessera non fa venir meno l'obbligo di corrispondere la quota tessera annualmente stabilita;
- c) Qualsiasi siano le modalità di rilascio delle tessere, le organizzazioni devono trasmettere ai coordinamenti provinciali gli elenchi dei proprio soci con nome, cognome, indirizzo e data di nascita;
- d) La perdita della qualifica di socio affiliato avviene:
 - Nel caso delle organizzazioni locali, provinciali e regionali: per i motivi e le procedure previste dallo Statuto;
 - Nel caso dei soci individuali: in conseguenza di provvedimenti disciplinari o del mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Art. 6 ADESIONE AD ANTEAS DI ORGANIZZAZIONI NAZIONALI, PROVINCIALI E REGIONALI

Possono aderire all'Anteas le organizzazioni di livello nazionale e regionale.

- ❖ Le adesioni di organizzazioni di carattere nazionale o regionale si attuano mediante la seguente procedura:
 - a) I legali rappresentanti delle organizzazioni regionali interessati, presentano formale richiesta al Presidente di Anteas nazionale;
 - b) Il Direttivo nazionale delibera sull'ammissione di tali richieste;

- c) La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione alla vita associativa dell'Anteas nazionale.
- ❖ Le adesioni delle organizzazioni regionali all'Anteas nazionale, si attuano mediante le seguenti procedure:
 - a) I legali rappresentanti delle organizzazioni regionali interessati, presentano formale richiesta al Presidente di Anteas nazionale;
 - b) Il Direttivo nazionale delibera sull'ammissione di tali richieste;
 - c) La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione alla vita associativa dell'Anteas nazionale.
- ❖ Le adesioni delle organizzazioni provinciali all'Anteas regionale si concretizzano mediante le seguenti procedure:
 - a) I legali rappresentanti delle organizzazioni provinciali interessati, presentano formale richiesta al Presidente di Anteas regionale;
 - b) Il Direttivo regionale delibera sull'ammissione di tali richieste;
 - c) La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione alla vita associativa dell'Anteas regionale.
- ❖ Le adesioni delle organizzazioni locali alle Anteas provinciali si attuano mediante le seguenti procedure:
 - a) I legali rappresentanti delle organizzazioni locali interessati, presentano formale richiesta al Presidente di Anteas provinciale;
 - b) Il Direttivo provinciale delibera sull'ammissione di tali richieste;
 - c) La delibera di ammissione dovrà prevedere le condizioni di partecipazione alla vita associativa dell'Anteas provinciale.
- ❖ Qualora i Direttivi ai vari livelli ritengano che non sussistono i requisiti per l'accoglimento delle richieste di adesione, potranno, motivando la decisione, non accettarla.
- ❖ La durata dell'adesione annuale si rinnova tacitamente salvo revoca di una delle due parti da darsi almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 7 NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PROVINCIALI E

REGIONALI

- a) Le organizzazioni provinciali e regionali hanno natura di Associazioni non riconosciute ai sensi e per effetti di cui all'Art. 36 e seguenti del C.C. e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte. Esse possono, comunque, acquisire personalità giuridica secondo le procedure di legge;
- b) Le stesse hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto e di un proprio regolamento, conformi alle leggi regionali e non contrastanti con lo Statuto nazionale,
- c) La costituzione delle associazioni provinciali e regionali è possibile laddove sussistano:
 - Almeno tre organizzazioni di Volontariato (per le strutture provinciali)
 - Almeno tre organizzazioni provinciali (per le strutture regionali)
- d) Le strutture regionali e provinciali devono vigilare sulla corretta applicazione delle norme statutarie e legislative; coordinano il ritiro e la distribuzione delle tessere, partecipano all'elaborazione degli indirizzi di politica socio-sanitaria nelle regioni;
- e) Ai diversi livelli delle organizzazioni regionali e provinciali, si prevede una qualificata ed equilibrata presenza di genere;
- f) Statuti e regolamenti devono essere adeguati costantemente alle modifiche di Statuti e regolamenti delle strutture superiori.

Art. 8 NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTEAS NAZIONALE

- a) L'Assemblea nazionale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si rende necessario con decisione del Direttivo nazionale su proposta della Presidenza nazionale;
- b) Essa è composta dai componenti della Presidenza nazionale, dai Presidenti delle organizzazioni regionali e da un numero di delegati eletti dalle assemblee regionali in ragione di 1 ogni 1000 associati;
- c) Nella composizione degli organismi dovrà essere prevista una equilibrata presenza di genere;
- d) Il Direttivo nazionale, una volta eletto dall'Assemblea, provvede ad eleggere il Presidente nazionale, il Vicepresidente Vicario e gli altri componenti la Presidenza.

Art. 9 PROGRAMMI DI ATTIVITA' E RENDICONTI ECONOMICI

- a) I programmi di attività dell'Anteas nazionale sono approvati dall'Assemblea nazionale; quelli delle organizzazioni regionali e provinciali delle rispettive Assemblee;

- b) Il progetto di rendiconto economico nazionale previsto dallo Statuto, è approvato dal Direttivo nazionale, successivamente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti e definitivamente approvato dall'Assemblea nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui il rendiconto si riferisce;
- c) I rendiconti delle organizzazioni regionali e provinciali, con relazione del Collegio dei Revisori, vengono sottoposti all'approvazione dei rispettivi Direttivi, poi delle rispettive Assemblee; i rendiconti e le relative relazioni, una volta approvati, vanno inviati all'Anteas nazionale dalle organizzazioni regionali e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, nel caso delle organizzazioni provinciali, all'organizzazione regionale;
- d) Le organizzazioni regionali e provinciali sono altresì tenute ad inviare, contestualmente all'invio al Ministero del Welfare, il rendiconto delle somme percepite con il 5 per mille.

Art. 10 UTILIZZO DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE ANTEAS

- a) IL LOGO Anteas e la denominazione "Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà" sono di esclusiva titolarità dell'Associazione e possono essere utilizzati esclusivamente dalle organizzazioni provinciali e regionali;
- b) Logo e denominazione possono essere utilizzati dalle organizzazioni locali regolarmente affiliate, solo se autorizzate dalle organizzazioni a cui sono affiliate;
- c) Per la costituzione delle strutture provinciali Anteas, sono necessarie almeno 3 organizzazioni locali;
- d) Nell'atto costitutivo, che deve contenere i nominativi del legale rappresentante e del Direttivo, deve essere fatto riferimento allo Statuto regionale dell'Anteas;
- e) Lo Statuto che viene adottato, deve essere conforme alle indicazioni della Regione di appartenenza dell'Anteas regionale;
- f) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto devono essere allegati alla domanda di affiliazione all'organizzazione regionale.

Art. 11 REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI

- a) E' garantita la libera eleggibilità degli organismi secondo il principio del voto singolo;
- b) Potranno candidarsi, ed essere eletti, negli organismi dell'Anteas, solo associati, persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età;
- c) Coloro che vogliono essere eletti nei Consigli Direttivi devono candidarsi ed essere in regola con il tesseramento alla data della presentazione della candidatura;

- d) Le candidature devono essere presentate alle organizzazioni competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea a cui si riferiscono;
- e) Tutte le candidature devono essere presentate per scritto, in carta libera, con l'indicazione delle generalità e l'indirizzo del candidato.

Art. 12 NORME GENERALI PER LA CELEBRAZIONE DELLE ASSEMBLEE

- a) Ai sensi dei vigenti Statuti, le Assemblee nazionale, regionali e provinciali vengono convocate dai rispettivi Direttivi;
- b) Tutte le convocazioni devono avere un Ordine del Giorno e riportare il luogo e la data di svolgimento;
- c) Partecipano alle Assemblee i delegati eletti secondo le modalità previste negli Statuti e nel presente regolamento;
- d) Per la validità delle Assemblee e per le deliberazioni conseguenti valgono le norme contenute negli Statuti.

Art. 13 DELEGATI: NORME GENERALI

- a) Il numero dei delegati partecipanti alle Assemblee sarà:
 - Nel caso dell'Assemblea nazionale, in ragione di un delegato ogni mille soci individuali, o frazioni da num. 500 soci individuali, in regola con il tesseramento dell'anno associativo precedentemente a quello in cui si svolge l'Assemblea; il rapporto soci/delegato sarà deciso dal Direttivo nazionale almeno due mesi prima della data dell'Assemblea nazionale;
 - Nel caso dell'Assemblea regionale in ragione di un delegato ogni..... soci individuali, in regola con il tesseramento dell'anno associativo precedente a quello in cui si svolge l'Assemblea, il rapporto soci/delegato sarà deciso dal Direttivo regionale almeno due mesi prima della data dell'Assemblea;
 - Nel caso dell'Assemblea provinciale dai presidenti delle associazioni aderenti quando si tratta di un coordinamento, e da tutti gli associati quando si tratta di una organizzazione provinciale.
 - Nella formazione delle liste si dovrà assicurare una presenza equilibrata di ognuno dei due generi.

Art. 14 DIRETTORE

Al Direttore è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Comitato Direttivo, la gestione e organizzazione dei servizi delle risorse strumentali e del personale dell'Associazione e, su specifico mandato la sua rappresentanza.

Art. 15 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

All'interno dell'Associazione è istituito a garanzia della finalità e degli scopi ispiratori di cui all'art. 2, il Comitato Tecnico Scientifico, composto di diritto da 2 membri indicati dal Comitato di Presidenza tra i membri del Comitato Direttivo, 2 membri tra personalità del mondo della cultura e sociale, 2 membri indicati dalla FNP e posti sotto la responsabilità del Presidente, con l'ausilio del Direttore.

In particolare il comitato offre contributi di carattere culturale a supporto delle linee di indirizzo dell'Associazione, supervisiona le attività di promozione culturale, in particolare valorizzare il patrimonio di storia orale e locale e di esperienze dei movimenti sociali e sindacali del nostro paese e le iniziative di dialogo intergenerazionale.

Al Comitato possono essere delegate funzioni di coordinamento delle attività di promozione culturale e propone annualmente un documento di lettura del contesto sociale orientato alla costruzione del programma annuale.

Art. 16 ASSICURAZIONI

- a) E' fatto obbligo a tutte le Associazioni aderenti, ai vari livelli, di assicurare i volontari secondo le norme di legge in vigore pena l'espulsione da socio;
- b) L'Anteas nazionale provvederà a stipulare, alle migliori condizioni possibili, una polizza di riferimento per tutelare i volontari e gli associati. Nella polizza sarà prevista anche l'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
- c) Le organizzazioni aderenti potranno aderire a tale polizza.

*Da intendersi sia ODV che APS.

